

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 127}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACANZANI, SOBRERO, BODRATO, MARZOTTO CAO-TORTA, BONALUMI, CAPRA, PUMILIA, GIORDANO, PER-RONE, CABRAS, SGARLATA, FOSCHI, ZANINI, MORINI, GALLI, CARTA, COLOMBO VITTORINO, SANTUZ, FON-TANA, MAROCCO, PISONI, ARMATO

Presentata il 27 maggio 1972

Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai più di vent'anni che viene dibattuto in Parlamento il problema del riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza. Se ne parlò infatti in sede di Assemblea Costituente, nelle sedute del 20 e 21 maggio 1947, quando venne richiesta l'inserzione nella Costituzione di una norma che garantisse a « coloro i quali vi obiettano ragioni filosofiche e religiose di coscienza » il diritto di non portare armi. Anche se tale norma non entrò a far parte della Carta costituzionale, ciò non significa che un eventuale riconoscimento del diritto dell'obiezione di coscienza deve avere il peso di norma costituzionale: ne sono conferma i disegni di legge ordinaria presentati in tutte le legislature finora succedutesi, i pareri della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, durante la quarta e la quinta legislatura, la giurisprudenza dei tribunali militari e la dottrina formatasi in tanti anni.

Sono state infatti presentate proposte di legge: il 23 novembre 1949, dai deputati Giordani Igino e Calosso Umberto; il 20 luglio 1957, dai deputati Basso, Targetti, Mazzali, Ferri, Jacometti, Bogoni e Guadalupi; il 18 marzo 1964, dai deputati Pistelli, Martini Maria Eletta, Ripamonti, Negrari, Gagliardi, Veronesi, Dossetti, Bianchi Gerardo, De Zan, Bertè,

Cossiga, Vincelli, Fabbri Francesco, Cappugi, Racchetti, Degan, Alba, Borghi e Carra; il 18 marzo 1964, dai deputati Basso, Luzzatto, Cacciatore, Pigni, Franco Pasquale, Angelino Paolo e Ceravolo; il 14 aprile 1964, dai deputati Paolicchi, Ferri Mauro, Ballardini, Principe, Armaroli, Codignola, Di Primio, Fabbri Riccardo, Fortuna, Guerrini Giorgio, Jacometti, Servadei e Zappa; il 1° marzo 1966, di iniziativa del deputato Pellicani; il 16 ottobre 1968, dai senatori Anderlini, Albani, Antonicelli, Bonazzi, Galante Garrone, Gatto Simone, Ossicini, Romagnoli Carettoni Tullia e Parri; il 4 luglio 1969, dai senatori Marcora, Burtulo, Rosa e Colleoni; il 10 agosto 1969, dai deputati Fracanzani, Bodrato, Giordano, Carta, Capra, Russo Ferdinando, Foschi, Marchetti, Scotti; il 29 ottobre 1969, dal deputato Servadei; il 22 gennaio 1970, dai deputati Martini Maria Eletta, Granelli, Bianchi Gerardo, Belci, Erminero, Degan, Bersani, Anselmi Tina, Bianco, De Poli, Merli, Racchetti, Carra, Sgarlata, Boffardi Ines, Rognoni, Padula, Mengozzi, Pandolfi, Castelli; il 30 settembre 1971, dai deputati Fracanzani, Carta, Carra, Capra, Bodrato, Mengozzi, Russo Ferdinando, Marchetti, Sorgi.

Ricordiamo che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ebbe ad

esprimere, il 15 dicembre 1965, il parere che le proposte di legge aventi come primi firmatari i deputati Pistelli, Basso e Paolicchi non fossero in via di principio contrarie alla Costituzione, in quanto l'obbligatorietà in generale del servizio militare sancito dalla Costituzione stessa non impedisce che, con legge ordinaria, sia consentito al cittadino di optare per servizi compatibili con la convinzione di coscienza circa l'illiceità morale dell'uso delle armi. La passata legislatura ha visto per la prima volta l'esame, da parte di una delle due Assemblee, quella del Senato, delle proposte di legge colà presentate, e l'approvazione di un testo che è passato alla Camera dei deputati con il n. 3586. Questa proposta, insieme con quelle presentate dai deputati, veniva esaminata dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia il 21 ottobre 1971. Una prima discussione, in sede legislativa, si teneva alla Commissione difesa il 25 novembre 1971. La fine della legislatura interrompeva, ancora una volta, un lavoro che, per la prima volta, era giunto ad una fase di decisione. Al di là di ogni esame di merito della proposta di iniziativa dei senatori, è evidente l'importanza della loro decisione di affrontare l'antico problema dell'obiezione di coscienza non considerando più procrastinabile la sua risoluzione, e imponendosi, anzi, essa, in un quadro più ampio di attuazione dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione.

La stessa giurisprudenza militare ha mostrato in varie occasioni di non prospettarsi problemi di carattere costituzionale. Valga per tutte l'ordinanza dello stesso tribunale supremo militare del 6 luglio 1956, nel procedimento a carico di Antonio Baldo: « La Costituzione non ha imposto limiti o modi particolari di prestazione del servizio militare per gli obiettori di coscienza ed anche per costoro ha lasciato alla competenza della legislazione ordinaria l'eventuale disciplina di particolari limiti o modi di prestazione del servizio militare ».

In più di venti anni si è naturalmente accumulato, e non solo quantitativamente, un elevato numero di studi giuridici. Giudici della Corte costituzionale, professori di diritto costituzionale, penale ed ecclesiastico, si sono pronunciati per la piena ammissibilità in termini di legge ordinaria del riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Gli è che i modi di difendere e servire la propria patria, sono molti e quindi non necessariamente coincidenti con quello militare. Prova ne sia che, senza che da nessuna parte sia mai stata elevata protesta, dal servizio

militare sono esentati più della metà dei cittadini italiani: le donne. A queste vanno aggiunti tutti quelli, di sesso maschile, che si trovano in determinate situazioni familiari o che non sono in grado di sopportare fisicamente certe durezze della vita militare. Se fosse vero che tutti coloro che già ora sono esentati, per un motivo o per l'altro, dal servizio militare non hanno il dovere di difendere e servire il proprio paese, si arriverebbe ad un vero e proprio assurdo. Ma è a questo assurdo che si giunge sostenendo l'identità concettuale tra difesa della patria, affermata al primo comma dell'articolo 52 della Costituzione, e servizio militare, nominato nel secondo comma dello stesso articolo.

Di servire il proprio paese in modo diverso da quello militare, l'obietto non si rifiuta. Impedirglielo per costringerlo ad una inattiva reclusione, completamente inutile per la società, sembra ormai, per la sensibilità di oggi, un'inconcepibile crudeltà ed un'assurda rinuncia ad un impiego di generose forze altamente produttive, soprattutto in senso spirituale, per la società, oltreché una gravissima violazione del fondamentale principio della libertà di coscienza.

Oggi, dunque, la soluzione del problema si pone come irrimandabile. E sono gli stessi concetti su cui si imposta il problema, quelli di patria, di comunità e quello di servizio, che, completamente modificatisi e maturatisi nel tempo, impongono questa soluzione.

La patria, come è intesa oggi, è, e non potrebbe essere diversamente, qualcosa di molto diverso dal concetto risorgimentale, che poggiava pressoché esclusivamente su fattori etnici e territoriali. I giovani di oggi sentono l'esigenza profonda di rendersi utili e di servire la comunità non solo nazionale, ma, nel senso più completo, umana.

È per questo che è stata salutata come primo spiraglio ad un vero riconoscimento di queste tensioni ideali, che si traducono poi in veri doveri pratici, la legge 8 novembre 1966, n. 1033, anche se tale provvedimento, come lo stesso proponente ha affermato, non risolve e non intendeva risolvere il problema degli obiettori. I giovani, ancora, aborriscono dalla risoluzione violenta delle questioni internazionali. Per questo molti di essi si oppongono a qualunque uso delle armi e affermano l'assoluta preminenza di valori come quelli della pace, della fraternità, della non violenza. Ad essere convinti di tali impostazioni non sono solo i giovani.

Ricordiamo quanto ebbe a dichiarare uno dei più importanti uomini politici dell'Italia

prefascista ed uno degli artefici della rinascita democratica, don Luigi Sturzo, nel 1928: « Oggi che la guerra è diventata un sistema di distruzione anonima e di massacro generalizzato, senza alcuna finalità di giustizia distributiva, con i mezzi atroci in completa opposizione al fine che si pretende di raggiungere, non vi è più alcuna distinzione morale fondamentale tra aggressione e difesa; d'altronde, quando questa comincia ad attuarsi, si identifica criminalmente con l'attacco... per conseguenza il rifiuto del servizio militare è un dovere obiettivo per ogni cattolico che voglia mantenersi fedele all'insegnamento di Gesù e consapevole della criminale assurdità della guerra ».

Coloro che non condividono questi convinimenti hanno però il dovere di rispettarli e riconoscerli nella loro espressione, essendo cardine essenziale di uno Stato democratico la tutela della libertà di coscienza.

Oggi, invece, assistiamo ad uno scontro tra la singola coscienza e le norme di quello stesso ordinamento che dovrebbe porre in atto tutte le misure atte a salvaguardarne la libertà.

La tutela dell'obiezione di coscienza, quindi, non intacca il principio sancito dal primo comma dell'articolo 52 della Costituzione che afferma che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

Di contro è l'attuale situazione, nell'ordinamento giuridico italiano, che è grave.

La figura giuridica dell'obiezione di coscienza non esiste per le leggi vigenti. Eppure, secondo la Costituzione (articolo 25): « Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia in vigore prima dell'atto commesso ». L'ostacolo costituzionale alla perseguibilità degli obiettori è stato facilmente superato. A chi rifiuta di prestare servizio militare per ragioni di coscienza, un graduato o un ufficiale intima formalmente l'ordine di indossare l'uniforme e di armarsi; l'obietto che persiste nel rifiuto viene immediatamente arrestato e denunciato all'autorità giudiziaria per « disobbedienza in servizio », reato punibile con la reclusione fino ad un anno (codice penale militare di pace, articolo 173). Giuridicamente, quindi, l'obiezione di coscienza viene assimilata al rifiuto da parte del militare svogliato che non voglia compiere un servizio in caserma, come, ad esempio, la pulizia della camerata: il che, è umiliante, contrario alla ragione ed alle stesse intenzioni dell'obietto che non chiede che di rendersi utile alla società in modo diverso da quello militare.

L'obietto, anzi, è punito in misura enormemente superiore. Dopo aver scontato la propria condanna, infatti, la cosa si ripete e l'obietto deve affrontare un nuovo processo ed una nuova condanna che sarà più grave per effetto della recidiva specifica. Secondo la legge vigente, persistendo nell'atteggiamento determinato dalle proprie convinzioni, l'obietto potrebbe, in pratica, rimanere in carcere fino al compimento dei 45 anni di età.

Le pene fin qui scontate dagli obiettori sono anche indice della palese contraddizione esistente nell'ordinamento giuridico attuale, che viene a punire attentati stessi alla vita dei cittadini in misura minore dell'obiezione di coscienza. Assassini, rapinatori, coloro che causano disastri, rischiano spesso meno di quanto sconta colui che si oppone all'uso delle armi. Facciamo un esempio, e non con il caso limite. Il 7 maggio 1969 è stato condannato per la sesta volta il giovane Giuliano Caleffi, che aveva già scontato, opponendosi per motivi religiosi al servizio militare, ben 39 mesi di carcere. Dopo quest'ultima condanna, Caleffi ha raggiunto la quota di 3 anni, nove mesi e venti giorni di carcere e non in un'unica soluzione, giacché il Caleffi affrontò il giudizio del tribunale militare per la prima volta il 19 dicembre 1963. Né Caleffi, che, lo ripetiamo, non è un caso limite, può sperare, come del resto tutti gli altri obiettori di coscienza, che 45 mesi e venti giorni di carcere compensino i 15 mesi, quasi sempre ridotti a 14, della leva militare. Tutto questo mentre la obiezione di coscienza ha già trovato, da lunghissimo tempo, una regolamentazione in moltissimi altri paesi, anche se è proprio in Italia che si è verificato quello che l'*Osservatore Romano* dell'11 settembre del 1949 qualificò la « più famosa » obiezione di coscienza che la storia registri. A Rimini, nel 1221, i terziari francescani si sottrassero pubblicamente, in piazza dell'Arengo, all'invito del podestà a prestare giuramento di fedeltà perché questo avrebbe comportato il dovere di impugnare le armi. Essi asserivano infatti di « non potere né combattere né portare le armi, sia di offesa che di difesa ». Il Papa stesso, Onorio III, intervenne in favore loro e dei terziari della vicina Faenza.

In Olanda abbiamo il primo riconoscimento legale dell'obiezione di coscienza fino dal 1575. Gli stessi re prussiani militaristi tollerarono o protessero obiettori per motivi religiosi. Le tradizioni di pieno rispetto per i motivi di coscienza da parte dei paesi anglosassoni sono note a tutti e non è qui il caso di ricordarle ancora.

Anche la Russia zarista venne incontro agli appartenenti a gruppi religiosi che vietavano l'uso delle armi: nel 1778, Caterina II assicurò con un privilegio, che « nessun Menonita » sarebbe stato costretto « senza proprio esplicito desiderio ad entrare nel servizio militare ». Privilegio che fu riaffermato dalla legge militare russa del 14 maggio 1875, che disponeva un servizio alternativo nei vigili del fuoco, in speciali comandi mobili del dipartimento forestale e nei cantieri del dipartimento navale; da un accordo dell'estate del 1880, che prevedeva il solo servizio forestale nella Russia meridionale. Questi accordi furono rispettati dalla Russia zarista anche durante la prima guerra mondiale. Cambiato regime, il 4 gennaio 1919, fu pubblicato un « Decreto del Soviet dei commissari del popolo sulla esenzione dal servizio militare per ragioni di convinzione religiosa », firmato dallo stesso Lenin. In seguito, sembra che nell'Unione Sovietica il riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia stato abolito e che si ammetta solo qualche esenzione in via amministrativa dal servizio militare (negli altri paesi dell'est europeo, solo la Repubblica Democratica Tedesca prevede una regolamentazione dell'obiezione di coscienza). Se quindi non soltanto i sistemi che tradizionalmente hanno il massimo rispetto per le convinzioni dei singoli, come quelli esistenti nei paesi anglosassoni o quelli scandinavi, ma anche quelli che sono convenzionalmente additati all'esecuzione in quanto rappresentano quanto di più retrivo e reazionario sia esistito, cioè la Russia zarista e la Prussia, hanno regolamentato l'obiezione di coscienza, non si vede perché un suo riconoscimento giuridico non sia possibile nell'Italia democratica di oggi.

Tra i paesi occidentali che prevedono la coscrizione obbligatoria (perché altri invece hanno solo il servizio volontario e addirittura un paese esclude ogni tipo di servizio: è il caso dell'Islanda che pure fa parte della NATO) solo la Grecia, la Spagna, la Turchia e il Portogallo, Stati ai quali è impossibile accordare una patente di vera democrazia, non riconoscono l'obiezione di coscienza.

Con l'Italia, divide questo privilegio odioso, tra gli Stati democratici, la sola Svizzera.

Verificandosi in Italia le stesse situazioni che hanno portato gli altri paesi a risolvere positivamente il problema di chi si oppone comunque alla guerra e portando le leggi vigenti alle palesi ingiustizie e assurdità che abbiamo sopra riferito, si impone al Parlamento l'emanazione di una legge che regoli i casi di obiezione di coscienza.

Non esistono problemi di ordine costituzionale e per chi dubitasse che la parità tra i cittadini fosse rispettata, basterebbe ripetere quanto già dicemmo al principio di questa relazione circa le attuali esenzioni dal servizio militare già riconosciute dalla legge.

Ma per l'obiettore non chiediamo una di queste esenzioni assolute dal servizio del paese. Sono gli stessi obiettori che chiedono di servire il proprio paese in modo diverso che col servizio militare.

E questo modo di servire il paese è specificato per esteso nel nostro progetto all'articolo 7. Si tratta di attività senz'altro qualificanti, che possono essere riassunte in una sola costante: la completa dedizione di un cittadino alla comunità. Vorremmo a questo punto ricordare, perché costituisce in un certo senso una risposta ed un autorevole sostegno a quanto abbiamo appena affermato, quanto disse John Fitzgerald Kennedy: « La guerra esisterà fino a quel lontano giorno in cui l'obiettore di coscienza godrà della stessa reputazione e prestigio di cui gode oggi il guerriero ». Uguale dignità, con possibilità di servire la propria comunità: questo richiedono oggi le coscienze democratiche per gli obiettori.

Le attività di cui all'articolo 7 del progetto (che non sono state elencate per mera esemplificazione, ma sono il frutto del lavoro di gruppi di studio formati da esperti e da volontari delle organizzazioni di servizio civile, laiche e religiose, italiane) costituiscono insieme anche una risposta al classico quesito della durata del servizio civile alternativo: deve durare di più del servizio militare? E, se la risposta è positiva, quanto? Ebbene, una tale domanda è talmente astratta da dubitare della serietà di chi la pone. La risposta non può essere che: dipende dalla pesantezza e dall'impegno che richiede un determinato servizio. Ed è una risposta che è già stata data dal legislatore in altre occasioni. Ad esempio, è possibile prestare servizio militare, avendone i requisiti, nel corpo dei vigili del fuoco. La durata di questo, che è un servizio civile alternativo, è di un anno, cioè inferiore alla durata minima del servizio militare.

Vi sono, è logico, anche servizi civili che comportano un impegno minore. Un corpo che si limitasse al solo avvistamento degli incendi, come esiste negli Stati Uniti, se lo usassimo alla stessa maniera nel nostro paese, dovrebbe evidentemente comportare un servizio per una durata superiore ai 15 mesi. Nella proposta che presentiamo, i servizi civili comportano una durezza, una gravosità, un

impegno generalmente superiori a quello militare. Valga ad esempio il richiamo nello elenco del servizio nel corpo dei vigili del fuoco. Per tutti coloro che dovrebbero prestare i servizi di cui all'articolo 7 della proposta, si richiede che la durata sia uguale a quella del servizio di leva cui il giovane era tenuto. Una maggiore durata avrebbe il solo significato di una punizione (durissima per le classi sociali più povere) per chi ritiene di fare obiezione di coscienza alla guerra, al servizio militare. La sperequazione esisterà solo per coloro i quali, tenuti alla leva di mare ed obiettori di coscienza, dovranno prestare lo stesso servizio civile prestato da altri, ma per una durata maggiore. La sperequazione verrà sanata solo quando il legislatore interverrà a togliere in generale questa, a nostro avviso, ingiustificabile e probabilmente incostituzionale diversità, esistente tra cittadini del tutto uguali per diritti e doveri. Ma già vi sono, in questo senso, alcune proposte di legge che indicano che il problema è vivo e che sarà indubbiamente superato per aderire maggiormente al dettato costituzionale.

Il diritto all'esonero del servizio militare è la sola conseguenza logica che si può trarre dal riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza. Ma non si tratta solo dello sviluppo di un sillogismo, si tratta anche del fatto che già un servizio civile organizzato con la serietà che noi, ma soprattutto gli obiettori, richiediamo costituisce una forma di garanzia indiretta. A questo si aggiunga che respingiamo, profondamente convinti di ciò, il concetto stesso di una commissione che accerti la sincerità o addirittura la profondità dei convincimenti di un individuo. Un uomo non può esaminare e giudicare la coscienza di un altro uomo. Rifiutiamo il concetto stesso, di una commissione di « supercoscienze ».

A tale commissione siamo contrari in via di principio perché essa dovrebbe esprimere un giudizio sulle convinzioni che appartengono al foro interno del cittadino e che sfuggono, per loro natura, a ogni prova di carattere soggettivo. Inoltre, come ebbe a dire lo scomparso onorevole Pistelli nella relazione introduttiva al suo progetto di legge: « In un paese dove le vertenze ideologiche mostrano una particolare rigidità, rischierebbe per molto tempo di essere frainteso come una disapprovazione all'atteggiamento di coloro che invece, con uguale sincerità di coscienza, ritengono di poter prestare il servizio militare pur senza desiderare affatto la guerra, e magari dissentendo anch'essi sull'uso della violenza come mezzo per risolvere i contrasti

internazionali ». L'obiezione che, escludendo un accertamento mediante una commissione, vi sarebbe la necessità di una modifica costituzionale concretandosi un servizio volontario, non sembra fondata, visto che è comunque obbligatorio il servizio al paese e che, per quanto riguarda quello militare, questo non diventa volontario, non introducendosi l'esercito di mestiere, ma rimane anzi obbligatorio salvo che per gli obiettori.

Si è ritenuto di non proporre l'assegnazione degli obiettori a un servizio militare non armato per evitare loro un clima di disagio in cui molto probabilmente si troverebbero a causa dell'eccezionalità del loro caso nelle caserme. La stragrande maggioranza soprattutto di chi si oppone all'uso delle armi è contraria al semplice servizio militare non armato: in quanto l'obietto verrebbe impiegato comunque per sostenere l'efficienza complessiva di uno strumento bellico com'è per sua natura l'esercito.

Coerentemente con queste convinzioni, anche in tempo di guerra l'obietto non farà parte dell'esercito. Ma, anche per il tempo di guerra, risulta chiara la serietà del servizio che sarebbe prestato dagli obiettori di coscienza. Un servizio alla comunità, che soffrirebbe, in quella malaugurata ipotesi, di un particolare disagio.

Un servizio, quindi, che diventerebbe naturalmente molto più pesante di quello svolto in tempo di pace. È poi risaputo che in tempo di guerra anche la popolazione civile corre enormi pericoli per la propria incolumità. Non è necessario in questa sede diffonderci sugli esempi di Hiroshima o di Norimberga, che non sono sparute eccezioni. La composizione della commissione regionale che ha il solo compito di valutare le attitudini del giovane obietto nei confronti dei servizi civili è tale da garantire che il cittadino che scelga il servizio civile verrà utilizzato al meglio delle sue possibilità, perché la società ne tragga il maggiore vantaggio. È comunque assicurato un grado di appello, sempre al fine esclusivo che il paese abbia « l'uomo giusto al posto giusto ».

La proposta di legge prevede la creazione di due organismi, con i quali però si rifiuta il concetto stesso di « carrozzone », ai fini soprattutto di funzionalità, efficienza e prontezza nell'intervento. Tali organismi sono il Comitato interministeriale del servizio civile e l'Ufficio per il servizio civile alternativo. Il primo organismo, a livello di ministri, è quello delle grandi scelte politiche: valuta la situazione, se sia o meno necessario inter-

venire, indicando le zone e i mezzi finanziari di intervento. Le modalità proprie dell'intervento, invece, saranno predisposte dai tecnici, rappresentati nell'Ufficio del servizio civile e nelle commissioni regionali. Il fatto che il punto d'incontro di tutte le attività concernono il servizio civile sia il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dipende ancora da un motivo di efficienza, confortato dall'esperienza fatta in questo senso anche in paesi stranieri, come la Germania Federale, e del fatto che, come specificato all'articolo 8 del progetto, queste attività dei giovani in servizio civile non devono risolversi in un danno per la comunità dei lavoratori italiani.

È particolarmente importante il fatto che, per salvaguardare la libertà di coscienza al massimo grado, si richieda che questa sia garantita in ogni momento e in ogni direzione. Non si richiede cioè solo che anche il militare o il cittadino in congedo illimitato possano maturare diversi convincimenti sul problema della guerra e del servizio militare, ma si chiede pure, all'articolo 14 del progetto, che il cittadino in servizio civile possa completare il proprio servizio al paese vestendo la divisa militare. Questo poi, consentirebbe, in certe non augurabili ma possibili situazioni di calamità, ai giovani in obbligo di leva di intervenire lì dove è maggiore il bisogno, per poi completare sotto le armi il servizio stesso. L'articolo 13 prevede una risoluzione per il caso di chi rifiuti per motivi di coscienza sia il servizio civile sia il servizio militare. È il caso dei testimoni di Geova, la fede religiosa che ha fornito la grande maggioranza del numero degli obiettori di coscienza italiani del dopoguerra. Si prevede una pena fino a 19 mesi di reclusione militare. Il ministro della difesa Tanassi ha detto, nella discussione assembleare del Senato del luglio 1971, che due anni è il minimo per un gioco di attenuanti. Questo è valido in termini puramente giuridici ma non tiene assolutamente conto della realtà della pena della

reclusione e della condizione di vita nelle carceri militari. Ed è proprio questa considerazione, che non ci trova certo tra i primi a toccare il problema delle carceri e della pena della reclusione, che ci ha spinto, nelle disposizioni transitorie, a chiedere che in certe particolari condizioni il tempo trascorso scontando la pena della reclusione sia dedotto due volte dalla durata del servizio. Abbiamo cioè valutato che un giorno di carcere militare pesa su di un uomo come due di vita militare. E, senz'altro, questa valutazione è ritenuta da molti già troppo fredda nei confronti di chi sconti una pena in un carcere.

Una legge che riconosca il valore della obiezione di coscienza, che crei servizio di comunità alla comunità, che crei l'abitudine alla responsabilità e alla partecipazione ai problemi della società, che non risulti in alcun modo punitiva o oppressiva. Una legge che si inserisca nel solco profondo dello spirito della Costituzione. Questa legge, cioè, può fornire i mezzi per un salto di qualità della società oltre che per risolvere un problema di civiltà che altrimenti ci vedrebbe confinati in una posizione che, quella, suona a vergogna per il nostro paese.

Risoluzioni di organismi internazionali, ai quali partecipa l'Italia, come il consiglio d'Europa, quanto è stato affermato al Concilio Vaticano II e successivamente dalla pontificia commissione *Justitia et Pax*, opinioni espresse da altissime personalità, non hanno impedito che, fino ad oggi, il legislatore italiano non abbia definito il problema dell'obiezione di coscienza, il che ha comportato un gran numero di condanne, con una cifra enorme di anni di carcere per un delitto che, lo ripetiamo, non esiste nella gran parte dei paesi civili. Si è cioè negata fino ad oggi, nei confronti di 529 persone (ma questa cifra, l'ultima fornita ufficialmente, un anno fa, è già aumentata), l'esistenza di un diritto che invece deve essere addirittura difeso, come disse anche Winston Churchill, durante la seconda guerra mondiale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al cittadino che si oppone, in base ai propri convincimenti, alla guerra anche a scopo difensivo, sono riconosciuti il diritto all'esonero dalla prestazione del servizio militare e la qualifica di obiettore di coscienza.

L'obiettore di coscienza così esonerato dalla prestazione del servizio militare dovrà svolgere un servizio civile alternativo, della stessa durata del servizio militare per la classe a cui appartiene, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 2.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato interministeriale del servizio civile, con lo scopo di indicare e coordinare le zone e i mezzi finanziari di intervento. Il Comitato interministeriale del servizio civile è presieduto dal ministro del lavoro e della previdenza sociale e di esso fanno parte i ministri dei lavori pubblici, della sanità, degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e del tesoro.

ART. 3.

Presso lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'Ufficio del servizio civile alternativo, che tiene il registro dei cittadini che svolgono detto servizio o sono per esso disponibili, specifica i compiti dei vari organi ministeriali ed enti pubblici alle cui dipendenze sono posti gli obiettori di coscienza che prestano servizio civile alternativo e in generale regola tutto quanto concerne detto servizio.

ART. 4.

L'istanza di prestazione del servizio civile alternativo deve essere inoltrata dall'interessato in forma scritta all'Ufficio del servizio civile alternativo e, per conoscenza, al comandante del distretto militare competente. Nell'istanza l'interessato indicherà il tipo di servizio civile alternativo per cui ritiene di aver

maggiori attitudini e il distretto militare da cui egli dipende.

L'istanza può essere presentata dal cittadino a partire dal compimento del diciottesimo anno di età ed ha l'effetto di esonerare immediatamente da qualsiasi obbligo militare il richiedente non ancora arruolato.

Se l'istanza viene presentata da un militare in servizio di leva, essa avrà effetto entro tre mesi dalla data di presentazione della istanza stessa.

Il cittadino che ha già adempiuto agli obblighi militari e si trova nella riserva può comunicare la sua disponibilità per il servizio civile alternativo.

A tale fine dovrà indirizzare istanza all'Ufficio del servizio civile alternativo, nei modi previsti dalla presente legge. L'Ufficio del servizio civile alternativo provvederà ad iscriverlo nel registro di cui all'articolo 3. In caso di richiamo alle armi la posizione del cittadino così iscritto è regolata dalla presente legge.

ART. 5.

L'istanza di cui all'articolo 4 non può essere presentata dal cittadino nel periodo di tempo in cui sia sottoposto a condanna o procedimento penale per reato di renitenza alla leva o diserzione, salvo quanto prevedono le disposizioni transitorie della presente legge.

ART. 6.

L'Ufficio del servizio civile alternativo esamina l'istanza di prestazione del servizio civile alternativo, entro tre mesi dalla sua presentazione, tramite commissioni regionali così formate:

a) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 5°, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario di grado non inferiore al 5° per ognuno dei seguenti ministeri: Sanità, Lavori pubblici, Interno, Pubblica istruzione, Agricoltura e foreste, Grazia e giustizia, Affari esteri.

Le commissioni regionali si riuniranno presso le sedi degli ispettorati regionali del lavoro.

La commissione regionale della regione nella quale risiede l'istante lo convocherà, previo esame ad opera di un collegio medico da essa nominato, per deciderne l'assegnazione ad uno dei corpi del servizio civile alter-

nativo sulla base delle preferenze espresse nell'istanza ed in seguito ad un esame diretto a valutarne le attitudini pratiche.

ART. 7.

Il servizio civile alternativo potrà essere compiuto presso ospedali o enti di carattere sanitario, assistenziale, rieducativo; enti educativi e culturali, anche per la difesa e la conservazione del patrimonio artistico; enti o organizzazioni per la difesa, la conservazione e la promozione dell'ambiente; reparti di pronto intervento per calamità naturali o per necessità di ordinaria amministrazione con preferenza per le zone del mezzogiorno e delle aree depresse del centro-nord; il corpo della guardia forestale adibito ai lavori di afforestamento che non prevedono la sorveglianza armata del patrimonio demaniale; in collaborazione con i gruppi sociali in particolare stato di bisogno, quali anziani, reclusi, giovani in istituti di rieducazione, infanzia abbandonata, handicappati fisici e mentali; il corpo dei vigili del fuoco; un apposito corpo di assistenza ai paesi in via di sviluppo; in corpi di animazione culturale per servizi culturali quali l'alfabetizzazione degli adulti, l'integrazione o la estensione delle attività scolastiche, e gli altri servizi culturali che sopperiscano ai bisogni della collettività.

ART. 8.

L'opera prestata dagli obiettori è volta all'esclusivo servizio della pubblica utilità e non può essere quindi: a fini di lucro; sostitutiva di quella disponibile secondo gli elenchi apprestati presso gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione; sostitutiva di quella di lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero; consistente in attività che abbiano relazione con la preparazione bellica.

ART. 9.

La commissione regionale delibera con motivazione l'assegnazione ad uno dei servizi di cui all'articolo 7. La delibera della commissione regionale viene notificata entro il termine di 15 giorni all'interessato, al Ministero della difesa, al distretto militare competente e al Ministero alle cui dipendenze l'obiettore dovrà prestare servizio civile alternativo.

Contro tale pronuncia è ammesso ricorso da parte dell'interessato, nel termine di 30

giorni dalla notifica, alla commissione centrale costituita presso l'Ufficio del servizio civile alternativo, presieduta dal direttore dell'Ufficio e composta in analogia a quanto previsto per le commissioni regionali, ma da funzionari di grado non inferiore al quarto.

Contro la pronuncia della commissione centrale non è ammesso ricorso.

ART. 10.

Il cittadino destinato al servizio civile alternativo in base alle disposizioni dei precedenti articoli è equiparato, agli effetti del trattamento economico, ai cittadini che prestano servizio militare.

ART. 11.

Gli obiettori iscritti nel registro di cui all'articolo 3 sono ammessi al rinvio del servizio civile alternativo per motivi di studio. Valgono in proposito le norme per il rinvio del servizio militare.

ART. 12.

Colui che presta servizio civile alternativo non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

Per colui che già si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valedoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 13.

Chi rifiuti di compiere per motivi di coscienza sia il servizio militare sia il servizio civile alternativo è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione militare fino a 19 mesi.

L'esecuzione della pena comporta l'esonero dalla prestazione dei due tipi di servizio.

In stato di guerra, la reclusione militare è aumentata fino a 4 anni.

ART. 14.

Sia durante la prestazione del servizio militare sia durante quella del servizio civile alternativo, può essere presentata istanza al Ministero della difesa e all'Ufficio del servizio civile alternativo presso il Ministero del lavoro

e della previdenza sociale, per completare il periodo di leva nell'altro servizio. Tra la presentazione della domanda di cui sopra e l'integrazione nell'altro servizio non potrà passare un periodo superiore a tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 15.

L'istanza prevista dall'articolo 4 può essere proposta anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia oggetto di provvedimento penale per trasgressione agli obblighi militari commessa per i motivi di cui all'articolo 1, o sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato e stia scontando la pena.

ART. 16.

A norma dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressione agli obblighi militari commessi per i motivi di cui all'articolo 1.

Il tempo trascorso dal cittadino, così condannato, in stato di detenzione, sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile alternativo cui sarà destinato; se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il cittadino sarà inviato in congedo assoluto ed illimitato.

ART. 17.

Cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e di apologia del reato di cui all'articolo 15 della presente legge.

ART. 18.

All'onere della presente legge si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.